



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2015

ARTICOLO 1

Il Comune di Castellaneta al fine di realizzare un corretto rapporto uomo - animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con il presente regolamento intende:

1. salvaguardare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
2. favorire la pet-therapy per la cura di anziani e bambini;
3. favorire la tutela delle condizioni di vita degli animali e, in particolare, dei cani ricoverati nel canile comunale;
4. promuovere la protezione degli stessi ed il controllo del randagismo;
5. promuovere l'adozione dei cani ricoverati nel canile comunale con oneri a carico del Comune di Castellaneta.

ARTICOLO 2

I cani catturati o ritrovati vengono, nei limiti della capacità ricettiva della struttura, immediatamente trasferiti al canile sanitario per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso. I cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina debbono essere restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di dati identificativi sono iscritti alla anagrafe del Comune e microchippati.

ARTICOLO 3

I cani sono tenuti in custodia temporanea nel canile sanitario per un periodo massimo di giorni 60, dopo di che devono essere trasferiti nel rifugio per il ricovero permanente. Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo microchippatura, trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili e previo sterilizzazione.

ARTICOLO 4

Nel sito del Comune si provvederà a creare un link dove verranno pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.

Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedere attraverso il sito web del comune e visionare i cani ricoverati e pronti all'adozione.

ARTICOLO 5

Chiunque, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento può presentare richiesta di adozione di uno o più cani mediante consegna del modulo "1" appositamente compilato presso l'ufficio Igiene ed Ambiente, completa dei dati informativi del richiedente insieme alla fotocopia del documento di identità o altro equipollente.

L'affido è disposto mediante provvedimento del Sindaco o Dirigente incaricato, che deve essere sottoscritto dall'adottante per accettazione di ogni condizione riportata nel provvedimento stesso, conservato, per eventuali controlli.

Il provvedimento di affido sarà inoltrato al servizio veterinario area sanità animale dell'ASL territorialmente competente.

L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato e che sottoscrive il consenso a far visionare il cane anche senza preavviso dei preposti.

Qualora il richiedente sia un minore di 18 anni l'adozione non può essere concessa senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la patria potestà.

L'adozione definitiva di uno o più cani comporta il trasferimento dell'animale presso il domicilio dell'adottante.

Con l'adozione tutti i diritti e doveri relativi al buon trattamento, alla cura, al mantenimento, ed eventuali danni cagionati dall'animale vengono trasferiti in capo all'adottante.

ARTICOLO 6

E' vietato concedere in adozione:

- cani con aggressività non controllata, con ciò intendendo quei soggetti che, opportunamente osservati, siano in grado di ledere ovvero di minacciare di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllabile dal proprietario o detentore dell'animale.
- Non possono essere concessi in adozione cani ai soggetti di cui all'elenco che segue:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e) agli interdetti o inabilitati per infermità e non autosufficienti.

ARTICOLO 7

L'ufficio competente, procede ad assentire l'adozione dandone immediata comunicazione agli organi di polizia municipale ed alla competente ASL per le verifiche ed i controlli di rito.

ARTICOLO 8

L'adozione potrà essere riferita ai soli cani ospitati dal Canile rifugio con oneri a carico del Comune di Castellaneta. Qualora siano trascorsi meno di 60 giorni dall'accalappiamento, l'adozione non potrà essere concessa.

ARTICOLO 9

Il cittadino che adotta uno o più cani sarà tenuto a garantire buone condizioni di vita al cane ed a provvedere a tutti i trattamenti terapeutici e profilattici, da documentarsi, qualora richiesto dagli organi deputati alla vigilanza, nelle forme di legge.

ARTICOLO 10

Il detentore a qualsiasi titolo di un cane vagante temporaneamente custodito presso il canile comunale sarà soggetto al pagamento di spese di mantenimento e custodia pari ad €. 1,90 giornaliero oltre ad altre spese documentate per cure prestate.

I cittadini residenti nel Comune di Castellaneta o le Associazioni con finalità di cura e tutela degli animali di affezione, con sede nel Comune di Castellaneta, che adottano uno o più cani custoditi nel canile rifugio, avranno diritto ad un contributo annuo per cane pari ad euro 250,00.

Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere adeguati a partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione del Regolamento, con provvedimento degli Uffici competenti sulla base degli aggiornamenti dell'indice F.O.I. pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Gli importi di cui ai successivi commi potranno essere adeguati con le stesse modalità previo verifica delle disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 11

Il contributo verrà erogato con le modalità seguenti:

- il primo, al momento dell'adozione nella misura di un acconto pari al 25% dell'importo rapportato ad anno; decorso un anno dell'adozione e previo verifica dell'esistenza in vita del cane sarà erogata la restante parte pari al 75% del contributo.
- Per gli anni successivi al primo, il contributo sarà erogato al termine di ciascun periodo di un anno di adozione previo consegna di autodichiarazione di esistenza in vita soggetta a verifiche da parte degli organi di vigilanza e certificazione annuale completa dei riferimenti del microchip, rilasciata dal servizio veterinario, sulle buone condizioni del cane;
- Nel caso di decesso del cane il contributo sarà erogato proporzionalmente ai mesi di esistenza in vita dell'animale.

ARTICOLO 12

Al cittadino adottante verrà consegnata una scheda, riportante almeno i seguenti elementi riferiti al cane in adozione:

- a) la foto;
- b) l'età ;
- c) il numero di microchip.

ARTICOLO 13

Il soggetto adottante è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso del cane o il suo smarrimento.

A far visitare, almeno 1 volta l'anno, il cane in affido dal servizio veterinario che dovrà certificare la buona salute del cane identificato con il numero di microchip.

Il soggetto adottante, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento e custodia, può, previo apposita istanza, riconsegnare l'animale al canile comunale.

ARTICOLO 14

In presenza dei presupposti di cui al precedente articolo nonché nell'ipotesi di maltrattamento dell'animale, fatti salvi i provvedimenti imposti dalla Legge, cessa l'erogazione del contributo. Qualora la consegna dell'animale non sia motivata congruamente, fatta salva l'applicazione di ogni disposizione normativa, il Comune avrà diritto a rivalersi delle somme erogate negli ultimi 12 mesi.

ARTICOLO 15

Il cittadino adottante non deve avere debiti nei confronti della P.A. (comune di Castellaneta).

ART. 16

Ogni anno solare tutta la situazione inerente al randagismo dei cani ovvero al loro ricovero ed affidamento di cui al presente Regolamento, dovrà essere relazionata al Consiglio Comunale dall'Ufficio di competenza.